



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, PATUANELLI e DI GIROLAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2024

Modifiche alla disciplina della *governance* della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha un obiettivo ambizioso ma quanto mai necessario e attuale, quello di liberare la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dalle ingerenze del governo di turno, a tutela del pluralismo.

Il servizio pubblico, alla luce anche del recente regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla libertà e indipendenza della libertà dei media, il cosiddetto « *European Media Freedom Act* », per assolvere alla sua funzione di fornire a tutti i cittadini imparzialità e completezza d'informazione e tutela delle varie componenti della società, ha necessità di essere reso indipendente dalle ingerenze politiche attraverso due fondamentali accorgimenti.

Il primo riguarda il neutralizzare le cosiddette « porte girevoli », ovvero la possibilità che soggetti che abbiano ricoperto nel recente passato ruoli e incarichi politici a vari livelli trovino spazio all'interno del consiglio di amministrazione della RAI.

Il secondo è quello che, attraverso la previsione di entrate economiche certe, slega il servizio pubblico dalla dipendenza economica dall'esecutivo del momento.

L'articolo 1 interviene sulla modifica della *governance*, tra l'altro prevedendo la nomina del presidente da parte del Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività relative all'informazione, alla cultura o all'intrattenimento.

Dispone che l'amministratore delegato venga nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi-

lanza dei servizi radiotelevisivi, per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea, tra una rosa di cinque nomi candidati redatta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti richiesti, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di *curriculum vitae* del candidato e di un documento che illustri le proposte e i piani aziendali che il candidato vorrebbe perseguire durante il suo mandato.

Prevede che i tre membri nominati dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi per scrutinio segreto vengano scelti da una rosa di cinque nomi redatta per sorteggio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra candidati dotati di particolari competenze e che, qualora il Parlamento non completi la procedura entro trenta giorni, l'Autorità proceda con un nuovo sorteggio alla nomina degli stessi.

Aumenta, infine, il numero dei consiglieri eletti dai dipendenti RAI del Consiglio di amministrazione, disciplinando le modalità di voto.

Per evitare le cosiddette « porte girevoli » è previsto altresì che la carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi dieci anni:

a) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

d) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;

e) ricoprono o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici.

Inoltre il presidente, l'amministratore delegato e i membri del consiglio di amministrazione, al termine dell'incarico o a seguito di loro revoca, non possono ricoprire ruoli all'interno di governi nazionali per due anni. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

L'articolo 2 determina le modalità di finanziamento del servizio pubblico con uno stanziamento di entrate statali non inferiore a tre miliardi di euro annuali unitamente all'affidamento della concessione, tenuto conto del tasso di inflazione programmato e delle esigenze di sviluppo tecnologico, prevedendo conseguentemente l'abolizione del canone.

L'articolo 3 introduce il monitoraggio di cui al citato regolamento (UE) n. 2024/1083, che viene affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ne pubblica i risultati con cadenza annuale.

L'articolo 4 rende vincolante il parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi allo schema di contratto di servizio, adottato a maggioranza dei due terzi dei commissari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. in materia di governance)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da un presidente e da sei membri. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radio-televisivo »;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato del presidente e dei membri del consiglio di

amministrazione dura sei anni senza possibilità di rielezione »;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi dieci anni:

a) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

d) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;

e) ricoprano o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici »;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Non possono essere nominati presidente, amministratore delegato o membri semplici del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni »;

e) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza, notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività relative all'informazione, alla cultura o all'intrattenimento. In caso di parità di voti all'interno del consiglio di amministrazione, il voto del presidente vale doppio. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di

controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega »;

f) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), sono così individuati:

a) l'amministratore delegato è nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea tra una rosa di cinque candidati redatta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 9, 10 e 12, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di *curriculum vitae* del candidato e di un documento che illustri le proposte e i piani aziendali che quest'ultimo vorrebbe perseguire durante il suo mandato;

b) tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune, con scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. La rosa dei candidati è redatta con sorteggio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 9, 10 e 12, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di *curriculum vitae* del candidato dal quale risultino i requisiti di competenza professionale nelle seguenti aree: 1) competenze economico-giuridiche, con esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica; 2) competenze tecnico-scientifiche con esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui alla presente lettera, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede ad un nuovo sorteggio di un nominativo tra i candidati dell'area di cui al n. 1), uno tra i candidati dell'area di cui al n. 2) e uno tra i candidati di entrambe le aree unitamente. I nomi così individuati completano il consiglio di amministrazione;

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., scelti tra gli stessi dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi. Ognuno dei due membri così designati rappresenta una diversa categoria di lavoratori tra quelle impiegate all'interno dell'azienda »;

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:

a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* o attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI - Radiote-

levisione italiana S.p.a. o da almeno cento-cinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina;

c) la composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la parità di genere e tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, e l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti »;

h) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. La revoca del presidente o dei membri del consiglio di amministrazione è deliberata eccezionalmente dall'assemblea ordinaria, qualora non vi siano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni conformemente ai criteri stabiliti dal presente decreto. La revoca deve essere previamente notificata alla persona interessata e acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottato con la maggioranza dei due terzi. Il provvedimento di revoca è impugnabile innanzi alla giurisdizione amministrativa. In caso di dimissioni o impedimento permanente i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura con cui sono stati nominati, ovvero entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 61 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo*) - 1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.

2. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro.

3. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispose il bilancio di esercizio indicando, in una contabilità separata, i ricavi derivanti da entrate pubbliche e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.

4. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 3 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso

la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi pubblici per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo ».

2. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, riguardante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, è abrogato.

Art. 3.

(Esercizio di monitoraggio)

1. L'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ne pubblica i risultati con cadenza annuale.

Art. 4.

(Contratto di servizio)

1. Il parere allo schema di contratto di servizio espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato con la maggioranza dei due terzi ed è vincolante.

€ 1,00